

ALLEGATO 3

AVVISO PUBBLICO Misura 2c ASSUNZIONE E FORMAZIONE

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI SICILIA 2° FASE

ASSE 1 e Asse 1bis PON “Iniziativa Occupazione Giovani”

CONVENZIONE CON SOGGETTO ATTUATORE

CUP_____

CONVENZIONE

per l'erogazione di servizi relativi alla Misura 2-C in attuazione del Piano di Attuazione Regionale per la Garanzia Giovani Sicilia II fase a valere sul PON Iniziativa occupazione giovani (di seguito "convenzione")

tra

l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dei Servizi e delle Attività Formative - (di seguito Dipartimento), rappresentata dal Dirigente Generale pro tempore domiciliato per la carica presso il Dipartimento, via Praga n. 29 90146 – Palermo;

e

☐ il soggetto attuatore [rag.soc.] (di seguito SA), con sede legale in e CF/P.IVA
rappresentato dal/la sig/ra nato/a a il , cod. fiscale .

Le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione ed i soggetti attuatori della Misura 2-C del PAR Sicilia, apprezzato con delibera di Giunta in data 10.07.2019 ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente per adesione e dal Dirigente generale del Dipartimento pro tempore.
2. In attuazione del PAR Sicilia, il Dipartimento ha previsto la presentazione di Progetti Formativi per singoli giovani a valere sulla Misura 2-C, subordinata alle condizioni previste dall'avviso pubblicato in data ... con DDG nr .
3. I PF inseriti sono finanziati con le modalità stabilite nel PAR per un importo pari 10 milioni di euro (di cui 4 milioni di euro per l'Asse 1 e 6 milioni di euro per l'Asse 1bis);
4. La presente convenzione rappresenta l'atto giuridicamente vincolante ai fini dell'impegno finanziario pari a €. _____ per n. destinatari _____

Art. 2 - Destinatari dei servizi

1. I destinatari della Misura sono i giovani come individuati nell'Avviso richiamato in premessa.
2. I destinatari sottoscrivono il Progetto Formativo stabilito dal datore di lavoro di concerto con il Soggetto Attuatore, una volta che lo stesso sarà trasmesso al Centro per l'Impiego (di seguito CPI) competente per territorio per l'avvio del percorso previsto dalla Misura. La firma del PF da parte del giovane equivarrà a presa visione del progetto e darà luogo al passaggio di stato da "P" a "T";

Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività formative devono essere svolte nelle modalità previste dall'Avviso che si intendono

già accettate da parte del soggetto attuatore con l'invio dell'istanza di partecipazione e risulteranno, in quanto tali, confermate attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione.

2. Eventuali modifiche a quanto previsto dall'Avviso determineranno la perdita del diritto alla richiesta di erogazione della sovvenzione eccetto in casi di particolare rilevanza che andranno comunque segnalati dal soggetto attuatore e verificati dal Dipartimento, previa adozione dei provvedimenti di rito.

Art. 4 – Obblighi del soggetto attuatore

1. Con la sottoscrizione della Convenzione il soggetto attuatore si assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività e alla veridicità delle informazioni fornite e/o quant'altro occorrente e necessario.
2. Nello svolgimento delle attività formative il soggetto attuatore è tenuto ad erogare con diligenza la prestazione prevista dalla Misura e porre in essere tutti i necessari adempimenti.
3. Il soggetto attuatore si impegna a:
 - a. essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori delle **categorie protette** ai sensi della Legge 68/99;
 - b. non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (**Motivi di esclusione** di un operatore economico);
 - c. osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai **Contratti collettivi nazionali** di Lavoro e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore;
 - d. non usufruire di **altri finanziamenti** pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste dal percorso formativo;
 - e. **concludere** le attività formative entro un anno dall'assunzione;
 - f. avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui alle fasce A, B o C della Circolare ministeriale nr 2 del 02 febbraio 2009;
 - g. verificare, all'atto dell'iscrizione del destinatario, che il giovane destinatario della misura abbia già stipulato apposito **Patto di servizio** con il CPI a seguito di verifica dei requisiti di accesso al Programma e che non siano trascorsi più di 60 giorni dalla data della relativa stipula. In quest'ultimo caso il soggetto attuatore si impegna ad indirizzare il giovane al CPI di riferimento;
 - h. presentare la documentazione comprovante il regolare svolgimento delle attività e, ai fini di **rendicontazione**, le spese sostenute in conformità alle disposizioni contenute nell'avviso entro il termine di 30 giorni dalla conclusione delle attività di cui al percorso formativo avviato e comunque non oltre i termini previsti dalla chiusura del programma;
 - i. fornire le informazioni necessarie per il **monitoraggio** finanziario, fisico e procedurale periodico;

- j. rispettare le disposizioni comunitarie in tema di **informazione e pubblicità**;
- k. garantire, laddove specificamente previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, le **coperture assicurative** contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- l. trasmettere **l'elenco** dei destinatari che hanno concluso positivamente il percorso e che hanno ottenuto, eventuale, attestazione finale;
- m. adottare una **contabilità separata** o un sistema di codificazione contabile adeguato per tutte le transazioni relative all'operazione
- n. assicurare la **completezza** e la correttezza della documentazione e la veridicità dei dati inseriti nei sistemi informativi (CIAPIWEB) e la relativa corrispondenza con i documenti conservati;
- o. conservare in originale, a disposizione del Dipartimento, la **documentazione** relativa alle spese sostenute per la realizzazione delle attività finanziate, nel rispetto delle disposizioni in materia di conservazione dei documenti di spesa di cui al Reg.(CE) 1303/2013;
- p. permanere nell'elenco degli organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi, come disposto dal DPR n. 25 del 1 ottobre 2015, fino alla conclusione delle procedure di rendicontazione;
- q. avvalersi, per le attività relative ai percorsi di formazione, di docenti in possesso dei requisiti di cui alle fasce A, B o C della Circolare nr 2 del 02 febbraio 2009 Ministero della Salute e delle Politiche Sociali;
- r. verificare, all'atto dell'iscrizione del destinatario, che questi abbia già stipulato apposito e valido Patto di servizio con il CPI a seguito di verifica dei requisiti di accesso al Programma e che non siano trascorsi più di 60 giorni dalla data della stipula.
- s. rispettare le disposizioni comunitarie in tema di informazione e pubblicità;
- t. garantire, laddove specificamente previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, le coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- u. Accettare il controllo della Unione Europea, dello Stato, della Regione Siciliana, o di altri organismi di controllo e vigilanza sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione, e garantire la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento delle suddette attività.
- v. Rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge nr 136 del 2010 e ss.mm.ii.

Art. 5 – Obblighi del Dipartimento

1. Il Dipartimento adotta i provvedimenti idonei a dare concreta e celere attuazione alla Misura anche fornendo il necessario supporto ai soggetti attuatori.

2. Il Soggetto Attuatore fornisce tempestivamente al CPI i nominativi dei giovani che hanno aderito al Progetto formativo e che, in quanto tali, sono prossimi all'assunzione da parte del datore di lavoro, previa trasmissione del Progetto sottoscritto.
3. Il Dipartimento provvede agli adempimenti necessari per procedere al rimborso delle spese dei servizi erogati dagli enti attuatori.
4. Il Dipartimento è tenuto a svolgere i controlli secondo le procedure previste dal proprio Sistema di Gestione e Controllo al fine di verificare la regolarità nell'esecuzione dei servizi in favore dei destinatari, l'effettivo raggiungimento del risultato atteso e l'ammissibilità delle spese oggetto della domanda di rimborso trasmessa dal soggetto attuatore e del suo eventuale pagamento in applicazione delle regole previste dalla normativa e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento, nonché da quanto definito dal PAR. Gli esiti dei controlli confermeranno i pagamenti effettuati e da effettuarsi o ne determineranno il mancato o parziale riconoscimento e, quindi, potranno dare luogo all'attivazione di eventuali procedure di recupero anche parziale sulle somme già erogate.

Art.7 - Avvio attività

Il soggetto attuatore avvia le attività a seguito della stipula di un progetto formativo con il datore di lavoro, per ciascun destinatario, e provvede alla trasmissione della comunicazione di avvenuto avvio delle attività al Dipartimento, previo inoltre al CPI della documentazione necessaria tramite piattaforma informatica CIAPIWEB (v. avviso).

Art.8 – Gestione dell'attività

L'attuazione, il monitoraggio, il controllo, la rendicontazione delle spese e il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità delle attività finanziate devono essere svolte nelle modalità previste dall'Avviso.

Eventuali modifiche a quanto previsto saranno condizione sufficiente per la perdita del diritto alla richiesta di erogazione dell'ammontare totale o parziale della sovvenzione eccetto in casi di particolare rilevanza che andranno comunque segnalati dal soggetto attuatore e verificati dal Dipartimento.

In particolare si stabilisce che, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione, la durata massima delle attività è di otto ore giornaliere e quaranta ore settimanali, le attività non possono svolgersi in giorni festivi, non possono iniziare prima delle ore 8.00 e non possono terminare oltre le ore 21.00.

La durata convenzionale dell'ora/corso è pari a 60 minuti.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore sono applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

La frequenza è da intendersi obbligatoria.

Potrà essere prevista una pausa estiva.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, è consentita la presenza in aula esclusivamente degli allievi, del personale formatore e di supporto previsti.

In tutti i casi in cui vi sia certezza che un allievo non possa frequentare almeno il 70% delle ore previste, i beneficiari dovranno tempestivamente provvedere all'esclusione del soggetto, tranne che

l'allievo non accetti di concludere le attività senza costi aggiuntivi per il Dipartimento Regionale del Lavoro.

Non è ammissibile l'erogazione di indennità di frequenza agli allievi.

Art.9 - Variazioni durante l'attuazione

Lo svolgimento delle attività deve avvenire nei tempi stabiliti, nel rispetto del progetto approvato e di tutte le condizioni previste.

Non è necessaria la comunicazione della variazione della sede delle attività formative purché questa sia contemplata fra le sedi accreditate del soggetto attuatore. Laddove, per motivi imprevisi e imprevedibili, la variazione della sede delle attività formative riguardi una struttura non accreditata è necessaria un'apposita comunicazione al Dipartimento corredata da specifica perizia giurata; il mancato rispetto di tali norme non consente l'ammissibilità delle spese sostenute a partire dalla variazione della sede.

Altre variazioni (calendario/orario di svolgimento, sostituzione allievi, riduzioni di durata o di numero dei partecipanti ecc.), pur non oggetto di autorizzazione, devono essere annotate su apposito registro presso il soggetto attuatore, pena l'inammissibilità delle spese sostenute successivamente alla variazione stessa.

Art. 10 –Rendicontazione e domanda di rimborso

Le norme sulla rendicontazione attività formative devono essere svolte nelle modalità previste dall'Avviso che si intendono accettate da parte del soggetto attuatore attraverso la sottoscrizione della presente convenzione.

Il beneficiario deve completare le attività formative e comunicare la data di conclusione dell'operazione.

Su richiesta motivata, il Dipartimento Lavoro può accordare una proroga dei suddetti termini.

I rimborsi dei costi standard (UCS) sono erogabili nei termini della "Formazione individuale o individualizzata" per la somma di € 40/ora, ed è previsto un tetto massimo di euro 4.000 per singolo destinatario. Si richiamano, a tal proposito, le previsioni di cui al Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione Europea del 31 ottobre 2016.

E' previsto un rimborso sino a € 4.000,00 per giovane, riconoscibile sulla base del costo standard delle ore di formazione svolte, effettivamente, risultanti nei registri delle presenze.

La spesa per le attività realizzate viene rimborsata con almeno cadenza trimestrale, sulla base di apposita domanda indirizzata al Servizio competente entro il giorno 10 del mese successivo alla conclusione del prima fase (trimestrale), corredata da documentazione idonea a dimostrare la realizzazione degli interventi (copia registro presenze allievi relativo al periodo di riferimento e relativo *timesheet* giornaliero sottoscritto dal docente e/o dal tutor, relazione recante la descrizione dei servizi erogati, fattura o altro documento contabile equivalente idoneo a giustificare la spesa sostenuta).

Il rimborso avviene con la modalità dell'UCS espressamente stabilita nella scheda inserita nel PAR.

Art. 11- Monitoraggio e valutazione

Nei casi di inadempimento e/o accertata violazioni delle regole stabilite, il Dipartimento Regionale del Lavoro rigetta l'istanza di rimborso.

Art. 12 – Tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 101/2018, si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati per le esclusive finalità di cui al presente Avviso. Il titolare del trattamento è la Regione Siciliana. Tutti i dati forniti dal soggetto proponente verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", a cui si fa espresso rinvio. I dati personali saranno, in particolare, trattati attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dalla vigente disciplina richiamata e con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati dalla Regione, per le seguenti finalità:

- registrare i dati relativi ai soggetti proponenti che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
- realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
- realizzare attività di verifica e controllo previste dalla normativa vigente in materia;
- inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale;

Art. 13 – Recesso

Il soggetto attuatore può recedere dalla Convenzione comunicandolo al Dipartimento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso comporta la rinuncia a tutti i diritti fino a quel momento vantati dal soggetto attuatore.

In caso di recesso, il soggetto attuatore è tenuto comunque a portare a compimento le attività in corso in vigore della presente Convenzione.

Il soggetto attuatore che recede dalla Convenzione resta soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte di organi regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.

Art. 14.. – Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione Regionale, qualora ne ravveda la necessità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare l'Avviso, a suo insindacabile giudizio, successivamente alla stipula della presente Convenzione senza che per questo il soggetto attuatore possa vantare dei diritti nei confronti dell'Amministrazione regionale (fatti salvi solo gli eventuali diritti conseguenti alle attività svolte ed alle spese sostenute già definitivamente maturati).

Art. 15.. – Informazione e pubblicità

Il soggetto attuatore è tenuto all'osservanza degli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui agli artt. 115 e 116 e all'All. XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e meglio specificati nell'avviso, anche in ordine all'applicazione di una targa al di fuori della sede in cui sarà svolto il corso di cui al progetto formativo

Art. 16.. – Revoca della sovvenzione

L'Amministrazione, qualora riscontrasse la presenza di eventuali irregolarità nella gestione della politica attiva ovvero la violazione degli obblighi richiamati nella presente Convenzione, ha la facoltà di assumere i provvedimenti consequenziali mediante la revoca della sovvenzione e il

conseguente mancato riconoscimento degli importi relativi ai servizi già erogati.

Art. 17. – Foro competente

Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di Palermo.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si richiamano tutte le regole stabilite nell'Avviso e nelle Linee guida e le norme applicabili in materia regionali, nazionali e comunitarie.

Luogo e data

Per accettazione

Il legale rappresentante
del soggetto attuatore

Il Dirigente generale del Dipartimento
Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dei
Servizi e delle Attività Formative